



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

DECRETO n. 28 /2020

Protocollo n. 118 /2020

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Settore delle Esecuzioni civili. Integrazione delle misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria dal 12.5.2020 contenute nel decreto n. 26/2020 (protocollo n. 1032/2020).

Il Presidente del Tribunale

Richiamato il proprio decreto n. 26/2020 (protocollo n. 1032/2020) contenente le misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria nel periodo 12.5.2020 – 30.6.2020, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27, e art. 36 del decreto legge 8.4.2020 n. 23;

Considerato che l'art. 3 lettera i) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha stabilito che, nell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ovunque ricorrono le parole «30 giugno 2020», siano sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

Considerato che la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto l'art. 54ter, il quale così recita: “ *Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore*”;

Considerato che tale norma è entrata in vigore in data 30 aprile 2020 (in base all'art. 1 comma 4 della richiamata legge);

Considerato che, con separato provvedimento del 20.3.2020, è stato già disposto il differimento al periodo successivo al 30.6.2020 delle operazioni d'asta e delle attività connesse alle vendite fissate nell'ambito dei procedimenti civili esecutivi pendenti, mobiliari ed immobiliari;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PAOLA DEL GIUDICE

Considerato che al numero 3 della pagina 6 del Protocollo N. 834/2020, allegato al decreto n. 26/2020, è stata adottata la disciplina generale sullo svolgimento delle udienze nel settore delle esecuzioni con preferenza per la trattazione scritta;

Ritenuto opportuno introdurre disposizioni di dettaglio per lo svolgimento di tali udienze, tenuto conto delle peculiarità del settore, nonché differire le operazioni di vendita fino al 31.7.2020;

Sentita la dr. Federica Laino;

Integra nel modo che segue le linee guida per il SETTORE delle ESECUZIONI CIVILI.

UDIENZE

Nei procedimenti esecutivi in cui il debitore/esecutato non sia costituito, il giudice celebrerà udienza ai sensi della lettera h) del comma 7 art. 83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18 in tribunale, nell'eventualità che debitore/esecutato compaia personalmente. Allo stesso modo si procederà anche quando il terzo possa rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. in udienza. Resta fermo che le parti costituite non compariranno fisicamente.

Nel caso di intervento o di comparizione del debitore/esecutato o del terzo (che debba rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.) il giudice rinvierà la trattazione ad altra udienza per favorire il contraddittorio.

Il personale di vigilanza renderà con immediatezza nota la presenza del debitore/esecutato o del terzo che debba rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. alla cancelleria delle esecuzioni civili, affinché il giudice dell'esecuzione che sta tenendo udienza possa essere subito avvisato e comunicare (per il tramite del cancelliere che lo assiste) il momento a partire dal quale è possibile fare ingresso nell'aula di udienza.

In ogni caso, fermo restando la preferenza per la trattazione scritta, è riservata al giudice dell'esecuzione (nel caso del GOP, previa interlocuzione con il magistrato delegante) stabilire una modalità alternativa - anche ai sensi della lettera f) dell'art. 83 citato - di trattazione dell'udienza, per favorire il contraddittorio tra le parti e sempre nel rispetto delle misure organizzative previste nel decreto n. 26/2020.

Al giudice (nel caso del GOP, previa interlocuzione con il magistrato delegante) è altresì rimessa la facoltà di rinviare la trattazione di alcuni dei procedimenti già calendarizzati in ragione della riduzione dell'attività della cancelleria.

Il giudice potrà, inoltre, esonerare gli ausiliari dalla partecipazione all'udienza richiedendo ai medesimi il deposito di relazione scritta ovvero rinviare la trattazione dell'udienza ove la presenza degli ausiliari non sia avviabile attraverso il deposito di note scritte.

Il giudice procederà all'adozione dei provvedimenti di competenza anche senza il deposito del titolo esecutivo, del precetto, del verbale o dell'atto di pignoramento in originale cartaceo, verificando l'intervenuto deposito telematico delle copie conformi di detti atti e della relativa attestazione di conformità.

- Udienze aventi ad oggetto la richiesta sospensiva nelle opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 comma II c.p.c.) e agli atti esecutivi (ex art. 617 comma II c.p.c.)

Si ricorrerà alla modalità della trattazione scritta.

- Udienze aventi ad oggetto l'approvazione del progetto di distribuzione del progetto di distribuzione (parziale o finale)

Il giudice potrà tenere l'udienza secondo le modalità sopra indicate o mantenere la prassi da poco implementata dall'ufficio di delegare l'udienza per la approvazione del piano di riparto al professionista, con modalità operative che saranno indicate ai singoli delegati per il rispetto del contraddittorio:

- in assenza di contestazioni, con approvazione in via definitiva del progetto di distribuzione autorizzando i pagamenti;
- in ipotesi di contestazioni, con fissazione udienza ex art. 512 c.p.c. e trattazione con contraddittorio cartolare in caso di urgenza, ovvero prevederne la trattazione in data successiva al 31 luglio 2020.

- Vendite aventi ad oggetto beni mobili o immobili in programma tra il 30.6.2020 e il 31.7.2020

Revoca e ricalendarizzazione delle udienze a data successiva al 1.9.2020, secondo modalità operative analoghe a quelle dettate ai delegati per le vendite previste nel periodo di sospensione (9.3.2020/11.5.2020), con facoltà per il giudice di disporre che, in ragione della incidenza negativa dell'emergenza sanitaria in corso e dell'art. 54 *ter* di cui alla legge n. 27 del 2020, di conversione del decreto legge 17.3.2020 n. 18, gli esperimenti di vendita aventi ad oggetto beni immobili siano ricalendarizzati per data successiva al 30.10.2020.

- Giuramenti degli esperti incaricati della stima, dei custodi giudiziari e dei professionisti delegati

Si prescrive il giuramento telematico, che implica che il professionista nominato non presti più giuramento in cancelleria (mediante sottoscrizione del verbale di accettazione) bensì depositi telematicamente la proposta accettazione dell'incarico ed il giuramento, (cfr. C.S.M. Delibera di


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola DEL GIUDICE

plenum dell'11 ottobre 2017 recante "Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari-linee guida", par. 10).

Il tenore della dichiarazione dell'esperto, da depositarsi sul fascicolo telematico, entro il termine assegnato dal Giudice, sarà il seguente: " *ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E GIURAMENTO TELEMATICO DELL'ESPERTO STIMATORE (art. 569 co. 1 c.p.c. così come modificato dal d.l. 83/2015, nonché alla luce delle " Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari –linee guida" emanate dal C.S.M. l'11.10.2017)- Il/La sottoscritto/a ... nato/a a... (prov di...) il..., residente in... (prov. di...), via/piazza..., n..., indirizzo pec..., iscritto all'Albo... al n..., ammonito ai sensi degli artt. 193 c.p.c. e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), DICHIARA di accettare l'incarico e PRESTA GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità, relativamente alla procedura n.../... R.G., Paola lì... SOTTOSCRIZIONE"*

Analogamente, si prescrive che l'accettazione dell'incarico di custode giudiziario e di professionista delegato si svolga mediante sottoscrizione e deposito telematico del modello in uso presso la cancelleria.


Si comunichi alla dr. Federica Laino e al GOP dr. Carmela Mirabelli, alla Cancelleria delle Esecuzioni civili, al Dirigente amministrativo nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché ai Presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti, dei Geometri e degli Ingegneri.

Si fornisca una copia al Personale di Vigilanza.

Si inserisca sul sito internet istituzionale.

Si comunichi al C.S.M.

Paola, 12.5.2020



Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice